



Senato della Repubblica

SERVIZIO PER LA QUALITÀ  
DEGLI ATTI NORMATIVI  
*Osservatorio sull'attuazione  
degli atti normativi*

# *Focus*

## LE RELAZIONI ALLE CAMERE

annunciate nel periodo: ottobre 2017

XVII / 6<sup>a</sup>  
Commissione finanze e tesoro

## RELAZIONI PERVENUTE

Tra le relazioni pervenute nel periodo in esame si segnala:

*In breve*

1. [Doc. CCLVI, n. 1](#). PRIMA RELAZIONE (dati al giugno 2017) *sullo stato di attuazione del regime di adempimento collaborativo*, finalizzato alla cooperazione tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni per la prevenzione di controversie fiscali. Il documento ricorda che l'attuale impianto normativo prevede due fasi di applicazione. La prima, sino al 31 dicembre 2019, è riservata ai contribuenti di più rilevanti dimensioni, per una platea iniziale di circa 70 soggetti. Nella seconda fase si includerà l'intera platea dei cd. grandi contribuenti (con ricavi superiori a 100 milioni di euro). La relazione riferisce che l'attività dell'Agenzia delle entrate nel 2016 ha riguardato la promozione dell'adempimento collaborativo attraverso la pubblicazione dei provvedimenti attuativi e incontri pubblici sul tema. Negli ultimi mesi del 2016 l'ufficio *Cooperative compliance* è stato impegnato nella valutazione delle prime istanze di adesione al regime. Nel 2016 sono state presentate nove istanze di adesione riconducibili a cinque primari gruppi multinazionali attivi nel settore industriale e bancario. Nel 2017 è pervenuta un'ulteriore istanza da parte di un gruppo multinazionale. Nel mese di dicembre vi sono stati i primi cinque provvedimenti di ammissione. Da ultimo, al fine di effettuare una prima valutazione comparata del grado di interesse nei confronti dell'adempimento collaborativo in Italia, si offre un confronto con lo sviluppo del programma in Australia, che ha introdotto la *Cooperative compliance* nel 2008-2009 e in USA, che ha introdotto l'istituto nel 2005.

Si ricorda che la relazione è stata trasmessa dal **Ministro dell'economia e delle finanze**, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo n. 128 del 2015, recante "Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23". Il citato articolo 7 disciplina la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 del decreto n. 128 con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni. Il comma 4 dell'articolo 7 stabilisce i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione e demanda ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze l'indicazione dei criteri in base ai quali possono essere, progressivamente, individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime di adempimento collaborativo. Il comma 4 dispone altresì che, entro il 31 dicembre 2016, sempre con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sia fissato il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo e che il Ministero trasmetta annualmente alle Commissioni

parlamentari competenti una relazione *sullo stato di attuazione del regime medesimo*. L'ultimo periodo del comma 4 fissa al 31 luglio 2017 il termine per la trasmissione della prima relazione.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
Presidenza del Consiglio dei ministri	<a href="#">Doc. LXXIII-bis, n. 19</a>	L. 234/2012 art. 14 co. 1 <sup>1</sup>	Elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea <i>(terzo trimestre 2017)</i>	16/10/2017 24/10/2017 n. 904 <sup>2</sup>	Tutte	Trimestrale
Ministro dell'economia e delle finanze	<a href="#">Doc. CLXXXI, n. 3</a>	D.LGS. 153/1999 art. 10 co. 3, lett. k-bis) <sup>3</sup>	Attività svolta dalle Fondazioni bancarie <i>(anno 2016)</i>	03/10/2017 10/10/2017 n. 894	6 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno
Ministro dell'economia e delle finanze	<a href="#">Doc. CLX, n. 5</a>	D.LGS. 231/2007 art. 4 co. 2 <sup>4</sup>	Attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo con allegato il	25/09/2017 10/10/2017 n. 894	1 <sup>a</sup> 2 <sup>a</sup> 6 <sup>a</sup>	Annuale 30 giugno

<sup>1</sup> La disposizione istitutiva dell'obbligo prevede che la relazione sia trasmessa ogni tre mesi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro per gli affari europei, sulla base delle informazioni ricevute dalle amministrazioni competenti.

<sup>2</sup> Inviata dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

<sup>3</sup> La presente lettera è stata aggiunta dall'articolo 52, co. 1-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

<sup>4</sup> Il titolo I (articoli da 1 a 16) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è stato sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, in attuazione della delega contenuta nella legge 12 agosto 2016, n. 170 (Legge di delegazione europea 2015), per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, che ne ha in larga misura riprodotto i contenuti.

L'articolo 4 del decreto n. 231, come sostituito, stabilisce, al comma 1, che il Ministro dell'economia e delle finanze è responsabile delle politiche di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario ed economico per fini di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Il comma 2 del medesimo articolo 4 dispone che, per le finalità di cui allo stesso decreto, entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro dell'economia e delle finanze presenti al Parlamento la relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto n. 231. Il comma 7 dell'articolo 5 dispone che il Comitato, entro il 30 maggio di ogni anno, presenti al Ministro dell'economia e delle finanze, per il successivo inoltro al Parlamento, la relazione contenente la valutazione dell'attività di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, dei relativi risultati e delle proposte dirette a renderla più efficace. A tal fine, l'Unità d'informazione per l'Italia (UIF), le autorità di vigilanza di settore, le amministrazioni e organismi interessati, gli organismi di autoregolamentazione, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia forniscono, entro il 30 marzo di ogni anno, i dati statistici e le informazioni sulle attività rispettivamente svolte, nell'anno solare precedente, nell'ambito delle funzioni di vigilanza, supervisione e controllo.

SOGGETTO	DOC. o ATTO	FONTE	OGGETTO	TRASMISSIONE ANNUNCIO E SEDUTA	COMMISSIONE	TERMINI E PERIODICITÀ
			rapporto dell'Unità di informazione finanziaria per l'Italia (UIF) di cui al d. lgs. 231/2007 e la relazione della Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite all'UIF <i>(anno 2016)</i>			
Ministro dell'economia e delle finanze	<a href="#">Doc. CCLVI, n. 1 PRIMA RELAZIONE</a>	D.LGS. 128/2015 art. 7 co. 4 <sup>5</sup>	Relazione sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo <i>(aggiornata al mese di giugno 2017)</i>	28/09/2017 12/10/2017 n. 898	6 <sup>a</sup>	Annuale 31 luglio

## SERVIZIO PER LA QUALITÀ DEGLI ATTI NORMATIVI

### Osservatorio sull'attuazione degli atti normativi

Capo ufficio: Rosanna Ravazzi 06 6706 3476 [rosanna.ravazzi@senato.it](mailto:rosanna.ravazzi@senato.it)

Segreteria: 06 6706 3437

L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 4 del decreto n. 231 stabilisce che alla relazione sullo stato dell'azione di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sia allegato un rapporto, predisposto dalla UIF, sull'attività da essa svolta nonché la relazione elaborata dalla Banca d'Italia in merito ai mezzi finanziari e alle risorse attribuite alla UIF medesima.

Tali previsioni, come anticipato, riproducono l'obbligo già disciplinato, in particolare, dall'articolo 5, comma 1, e dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 231 del 2007, nel testo previgente alle modifiche recate dal decreto legislativo n. 90 del 2017.

<sup>5</sup> La prima relazione è trasmessa entro il 31 luglio 2017.

L'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, disciplina la procedura per l'adesione al regime dell'adempimento collaborativo, istituito dall'articolo 3 con la finalità di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate, basate sul reciproco affidamento tra l'amministrazione finanziaria e le società di maggiori dimensioni, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie in materia fiscale. Il comma 4 di detto articolo individua i destinatari del nuovo regime in fase di prima applicazione e prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze trasmetta annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sullo stato di attuazione del suddetto regime. L'ultimo periodo del comma 4 stabilisce che la prima relazione sia trasmessa entro il 31 luglio 2017.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2016 il termine finale della fase di prima applicazione del regime di adempimento collaborativo disciplinato dagli articoli da 3 a 7 del decreto legislativo n. 128, è stato fissato al 31 dicembre 2019.